

COMUNE DI CADENAZZO

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio in zona blu e presso i posteggi a pagamento

Il Municipio di Cadenazzo

Richiamati gli art. 192 LOC; 44 RALOC; 84 lett. a) e b) e 85 lett. f) del Regolamento comunale

Ordina

Art. 1 – Uso

1. Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici in zona blu e presso posteggi a pagamento senza limitazioni di tempo.
2. Hanno per principio diritto all'autorizzazione:
 - a) ogni fuoco del Comune limitatamente a due veicoli leggeri di uso personale;
 - b) le persone titolari di commerci limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
 - c) ospiti di alberghi e simili, ospiti presso case di vacanza e ospiti presso domiciliati nel Comune;
 - d) le persone che svolgono un'attività lucrativa nel Comune.
3. L'autorizzazione può subordinatamente essere concessa anche ad altre persone in quanto sussista una disponibilità di posteggi.

Art. 3 – Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato di tempo.
2. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 4 – Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo (zona blu, parcheggi a pagamento), senza limitazioni di tempo.
2. L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì di usufruire dei posteggi liberi in quel momento.

Art. 5 – Contrassegno

1. L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno), sulla quale figurano il numero della targa di controllo del veicolo e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito del timbro del Comune.
2. Il contrassegno deve venire esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 6 – Procedura

1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio tramite l'apposito formulario ottenibile in Cancelleria comunale.
3. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 7 – Tasse

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

1.1. <u>zona blu</u>	<u>domiciliati</u>	<u>non domiciliati</u>
per le autorizzazioni annuali	fr. 500.00	fr. 750.00
per le autorizzazioni mensili	fr. 50.00	fr. 75.00
per le autorizzazioni settimanali	fr. 20.00	fr. 30.00
per le autorizzazioni giornaliere	fr. 7.00	fr. 7.00
<u>parcheggio a pagamento</u>		
per le autorizzazioni annuali	fr. 500.00	fr. 750.00
per le autorizzazioni mensili	fr. 50.00	fr. 75.00
per le autorizzazioni settimanali	fr. 20.00	fr. 30.00
per le autorizzazioni giornaliere	fr. 7.00	fr. 7.00

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

2. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce totalmente del periodo pagato, egli ha diritto (ad eccezione delle autorizzazioni giornaliere) di chiedere il rimborso per il periodo inutilizzato che sarà calcolato dal giorno seguente a quello in cui l'autorizzazione è annullata e riconsegnata alla cancelleria comunale.

Art. 8 – Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al periodo rimasto inutilizzato.

Art. 9 – Rimedi di diritto

1. Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 10 – Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio giusta gli art. 145 e seguenti della LOC. L'ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 10 marzo 2004 al 24 marzo 2004, ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

il sindaco: Giuliano Maddalena

il segretario: Piero Maccagni

Risoluzione municipale no. 258 del 1° marzo 2004

Modifica art. 7: risoluzione municipale 701 del 21 giugno 2011

Cadenazzo, 8 marzo 2004